

INFORMA SALUTE

gennaio 2014

A CURA DI:



PERIODICO DI INFORMAZIONE PER I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

IN QUESTO NUMERO:

AGENTI CHIMICI: NUOVO ELENCO DEI VALORI INDICATIVI DI ESPOSIZIONE

Un intervento sul bollettino di informazione "Articolo 19" riporta alcune novità in riferimento all'elenco aggiornato dei valori indicativi di esposizione.



BANDO ISI 2013: INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA

Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 11, comma 1 lett. a) e comma 5 del d.lgs. 81/2008.



COMITATO DI REDAZIONE:

Alessandro Pagani CISL

045 8096014

Gabriele Bozzini UIL

045 8873121

Maurizio Tiano CGIL

045 8674669

RADIAZIONI IONIZZANTI: TUTTE LE NOVITÀ DA SAPERE SULLA NUOVA DIRETTIVA

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea (GUCE L 13 del 17 gennaio 2014) la Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio europeo del 5 dicembre 2013.



INTERPELLI

La Commissione per gli Interpelli, si esprime in merito alla visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo un breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro.



AGENTI CHIMICI: ELENCO DEI VALORI INDICATIVI DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE

Il D.Lgs 81/2008, all'art. 232, prevedeva che l'elenco dei valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici e dei valori limite biologici relativi ad agenti chimici (quelli di esposizione sono riferiti alle concentrazioni di inquinanti ammissibili nell'aria degli ambienti di lavoro, i secondi sono riferiti invece alle massime quantità accettabili di sostanze chimiche pericolose presenti nei liquidi biologici dell'organismo) fosse regolarmente aggiornato, sia nel senso di inserire altri agenti chimici, sia nel senso di modificare o integrare, ove necessario, i valori definiti nel primo elenco (inserito nello stesso D.Lgs. 81/2008, vedasi allegati n. XXXVIII e n. XXXIX).

Nel primo elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale erano compresi circa 100 agenti chimici; il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 6 agosto 2012, "Recepimento della Direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17 DICEMBRE 2009", che definisce il terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale, in attuazione della Direttiva 98/24/CE del Consiglio, che modifica la Direttiva 2009/39/CE della Commissione", dando attuazione a questo impegno di aggiornamento, prevede l'immediata sostituzione dell'allegato XXXVIII del D.Lgs 81/2008 con un nuovo elenco che, rispetto al precedente, presenta le seguenti caratteristiche innovative:

- viene eliminato dall'elenco il clorobenzene;
- gli agenti chimici compresi salgono a 114, ovvero sono 18 in più rispetto al precedente elenco (tenendo conto dell'eliminazione del clorobenzene);
- l'unico agente preesistente per cui vengono modificati i precedenti valori di riferimento è il fenolo, non tanto



perché viene minimamente aumentato il valore limite espresso in mg/mc d'aria per l'esposizione a lungo termine (ovvero sulle 8 ore), che passa da 7,8 a 8, quanto perché viene introdotto anche il valore limite per le esposizioni di breve termine (ovvero per un periodo di 15 minuti), in precedenza non presente: i valori sono di 16 mg/mc d'aria ovvero di 4 ppm (parti per milione).

Come si vede, le principali novità riguardano quindi, non tanto la modifica dei valori ammissibili per le sostanze già presenti nel primo elenco (quello allegato al D.Lgs 81/2008), essendo modificati soltanto i valori di riferimento per il fenolo, quanto l'inclusione di 18 nuovi agenti, che di seguito si elencano :

- N,N Dimetilformamide
- Disolfuro di carbonio
- Bisfenolo A (polveri inalabili)
- Metacrilato di metile
- Metilacrilato

- Acetato di vinile
- 2-Metossietanolo
- 2-Metossietilacetato
- 2-Etossietanolo
- 2-Etossietilacetato
- 1,4 Diossano
- Etilacrilato
- Isocianato di metile
- n-metil-2-pirrolidone
- Ossido di terz-butile e metile
- Mercurio e composti organici divalenti del mercurio compresi ossido mercurio e cloruro di mercurio (misurati come mercurio)
- Acido solforico (nebulizzazione)
- Acido solfidrico

In conclusione, l'importanza di questo decreto e di questo aggiornamento si riverbera solo su un limitato numero di RLS, cioè quelli nelle cui aziende si utilizzano una o più di queste sostanze chimiche.

Abbiamo comunque ritenuto utile far circolare questa informazione, nell'ottica di mantenere sempre aggiornati i RLS su tutte le modifiche, anche di limitata rilevanza, della vigente normativa sulla sicurezza.

In ogni caso, dal punto di vista pratico, i RLS che operano in aziende al cui interno si manipolano o usano sostanze appartenenti al sopraindicato elenco, dovrebbero visionare di nuovo il documento di valutazione del rischio chimico e, se necessario, chiederne l'aggiornamento alla luce dei nuovi valori limite e gli eventuali interventi preventivi e protettivi che si dovessero rendere necessari per rientrare nei limiti definiti.

INFORMATIVA SU: BANDO ISI 2013 INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA SICUREZZA

Di seguito l' informativa del bando ISI 2013: incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 11, comma 1 lett. a) e comma 5 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.)



1. OBIETTIVO

Inail si propone di incentivare le imprese a realizzare interventi finalizzati al miglioramento dei livelli di salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Sono ammessi al contributo:

- PROGETTI DI INVESTIMENTO (ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro; installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature; modifiche del layout produttivo; interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio e, per la prima volta, la sostituzione o l'adeguamento delle attrezzature di lavoro prive di marcatura CE messe in servizio prima del 21/09/1996 con attrezzature rispondenti ai requisiti del Titolo III D.Lgs. 81/08).
- PROGETTI DI ADOZIONE (ed eventuale certificazione) DI MODELLI ORGANIZZATIVI DI GESTIONE (Sicurezza OHSAS 18001, Etica e Responsabilità Sociale SA 8000, Modello Organizzativo 231/01 per i soli reati sulla sicurezza).

Come accedere ai finanziamenti. Chi intende partecipare al bando, previa registrazione sul portale INAIL (sul sito www.inail.it nella sezione "Servizi online"), ha a disposizione, attraverso semplici passaggi operativi, una procedura informatica per l'inserimento guidato della domanda di contributo e la verifica delle condizioni minime di ammissibilità.

Non sono ammessi al contributo:

- spese relative all'acquisto o alla sostituzione di DPI o qualsiasi attrezzatura destinata al lavoratore, impianti per l'abbattimento di emissioni nocive all'esterno dell'ambiente di lavoro,
- progetti già realizzati o in corso di realizzazione, manutenzione degli ambienti di lavoro, di attrezzature e mezzi d'opera;
- quanto altro non espressamente indicato.

2. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, in conto capitale, è pari al 65% delle spese ammesse.

Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

Il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000.

Il contributo minimo ammissibile è pari a € 5.000.

Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di contributo.

3. DESTINATARI

Tutte le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.



4. COME SI PARTECIPA

L'iscrizione avviene solo ed esclusivamente attraverso una procedura informatica che consentirà l'inserimento online della loro domanda; per accedere alla procedura le imprese devono registrarsi al sito www.inail.it.

La procedura sarà disponibile nell'area PuntoCliente.



RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI SCADENZE:

21 GENNAIO 2014 apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

Dal 21 gennaio fino al 08 aprile 2014 le imprese potranno effettuare tutte le simulazioni e le modifiche necessarie per verificare che i parametri associati alle loro caratteristiche e a quelle del progetto presentato consentano di raggiungere il punteggio minimo di ammissibilità (punteggio soglia pari a 120).

I parametri da considerare per il raggiungimento del punteggio soglia attengono principalmente alla dimensione aziendale, alla rischiosità dell'attività di impresa, al numero di destinatari, alla finalità, alla tipologia ed efficacia dell'intervento.

Il progetto va inserito e definitivamente salvato on line entro le ore 18:00 del 08/04/2014.

08 APRILE 2014 chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande.

10 APRILE 2014 acquisizione del codice identificativo per l'inoltro on line.

Dopo il 10 aprile 2014 le imprese la cui domanda abbia raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità, potranno accedere al sito per effettuare il download del proprio codice identificativo, che le identificherà in maniera univoca.

30 APRILE 2014 giorno della comunicazione relativa alle date dell'inoltro on line.

Le domande inserite alle quali è stato attribuito il codice identificativo, salvate e non più modificabili, potranno essere inoltrate on line; la data e l'ora di apertura e di chiusura dello sportello informatico per l'inoltro delle domande saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dal 30 aprile 2014.

N.B. AMMISSIONE ALL'INCENTIVO

Gli elenchi in ordine cronologico di tutte le domande inoltrate sarà pubblicato sul sito Inail, con evidenza di quelle collocate in posizione utile per l'ammissibilità del contributo, fino alla capienza della dotazione finanziaria complessiva.

Entro 30 giorni (decorrenti dal settimo giorno successivo alla conclusione delle operazioni di inoltro on-line della domanda) l'impresa deve trasmettere all'Inail tutta la documentazione prevista, utilizzando la posta elettronica certificata.

In caso di ammissione all'incentivo, l'impresa ha un termine massimo di 12 mesi per realizzare e rendicontare il progetto.

Entro 90 giorni dal ricevimento della rendicontazione, in caso di esito positivo delle verifiche, Inail predispone quanto è necessario per l'erogazione del contributo.



Trovate tutte le informazioni sul bando ISI 2013 incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro sul sito dell' Inail.
<http://sicurezza.sullavoro.inail.it/>

LA POSTA DEL RLS

Inviare le vostre domande riguardanti la salute e sicurezza sul lavoro agli indirizzi mail riportati qui sotto. Vi risponderemo tempestivamente e pubblicheremo le domande più curiose sul prossimo numero di **InformaSalute**

Sportello Salute CISL
alessandro.pagani@cisl.it
tel. 045 8096014

Sportello Salute UIL
bozzini.sicurezza@uil.vr.it
tel. 045 8873121

Sportello Salute CGIL
salute@cgilverona.it
tel. 045 8674669



RADIAZIONI IONIZZANTI: TUTTE LE NOVITÀ DA SAPERE SULLA NUOVA DIRETTIVA



È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale europea (GUCE L 13 del 17 gennaio 2014) la Direttiva 2013/59/EURATOM del Consiglio europeo del 5 dicembre 2013 che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

La nuova direttiva 2013/59/EURATOM entrerà in vigore dopo venti giorni dalla pubblicazione in Gazzetta europea, mentre le direttive 89/618/Euratom, 90/641 /Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom saranno abrogate dal 6 febbraio 2018.

Gli Stati membri dovranno conformarsi/recepire alla direttiva entro il 6 febbraio 2018.

Il trattato Euratom prevedeva norme di sicurezza uniformi per la protezione dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti cui sono seguite le direttive ora oggetto di abrogazione.


La nuova direttiva tiene conto delle nuove raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP), in particolare quelle contenute nella pubblicazione n. 103 dell'ICRP, che ha distinto tra situazioni di esposizione esistenti, pianificate e di emergenza,

contemplando tutte le situazioni di esposizione e tutte le categorie di esposizione, vale a dire l'esposizione professionale e della popolazione ed anche le esposizioni cliniche/terapeutiche.

CAMPO DI APPLICAZIONE

La direttiva si applica:

- alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all'impiego, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all'importazione nella Comunità e all'esportazione dalla Comunità di materiali radioattivi;
- alla fabbricazione e al funzionamento di attrezzature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 kilovolt (kV);
- alle attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione (funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all'esposizione del personale navigante e alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali);
- all'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all'esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un'emergenza o di un'attività umana del passato;
- alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che si ritiene giustifichino misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori.



La direttiva non si applica

- a) all'esposizione al livello naturale di radiazione, quale quello risultante dai radionuclidi presenti nell'organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo;
- b) all'esposizione di individui della popolazione o lavoratori non facenti parte di equipaggi aerei o spaziali alla radiazione cosmica in volo o nello spazio;
- c) all'esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.

I CONTENUTI DELLA DIRETTIVA 2013/59/EURATOM

La direttiva fissa:

- i Principi generali della radioprotezione (Art.5);
- i Vincoli di dose per l'esposizione professionale (Art. 6);
- i Livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza ed esistenti (Art. 7);

INTERPELLI

- i Limiti di dose per l'esposizione professionale di diverse categorie di soggetti (Artt. 8 e ss);
- l'istruzione, formazione e informazione nel campo della radioprotezione;
- la responsabilità per la valutazione e l'esecuzione dei provvedimenti di radioprotezione dei lavoratori esposti (art. 31);
- l'articolo 82 individua anche la figura di Esperto in materia di protezione contro le radiazioni e le sue competenze, dello Specialista in fisica medica (Art. 83) e dell'Addetto incaricato della radioprotezione (Art. 84)

Per quanto riguarda l'Esposizione al Radon in ambienti chiusi, l'articolo 74 richiede agli Stati membri di stabilire livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua



della concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a 300 Bq m. Gli stati dovranno anche promuovere interventi volti a individuare le abitazioni che presentano concentrazioni di radon (come media annua) superiori al livello di riferimento e, se del caso, incoraggiano, con strumenti tecnici o di altro tipo, misure di riduzione della concentrazione di radon in tali abitazioni.

L'articolo 103 (Piano d'azione per il Radon) richiede agli Stati Membri di definire un piano d'azione nazionale che affronta i rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l'acqua in base alle considerazioni sugli aspetti individuati nell'allegato XVIII alla direttiva.

Per leggere il testo completo della direttiva:

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:013:0001:0073:IT:PDF>



La Commissione per gli Interpelli, con Interpello n. 8 del 24 ottobre 2013, si esprime in merito alla visita medica preventiva in caso di riassunzione del lavoratore dopo un breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008.

L'istanza di interpello è stata posta dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro che, in particolare, chiede di sapere se la previsione di visita medica preventiva di cui all'art. 41, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 debba ritenersi dovere operare ogni qualvolta il datore di lavoro provvede ad effettuare l'assunzione del lavoratore o se nel caso in cui vi siano assunzioni dello stesso lavoratore successive ad una interruzione del rapporto di lavoro, per mansioni uguali o sostanzialmente collegate allo stesso rischio, per il quale sia trascorso un termine breve e comunque entro la periodicità prevista dal medico competente per la visita successiva non necessita una nuova visita preventiva.

Nell'Interpello n. 8/2013 la Commissione risponde:

"[...] nel caso di assunzioni successive, qualora il lavoratore sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio nel corso del periodo di validità della visita preventiva o della visita periodica di cui all'art. 41, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 81/2008 e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente."